



Comune di Borgo Valsugana

(Provincia di Trento)



Certificazione ottenuta per i servizi di asilo nido, biblioteca, ICI/IMUP

Ufficio del Sindaco

Borgo Valsugana, 30 aprile 2020

(Numero di protocollo indicato nella segnatura allegata alla trasmissione dell'atto)

OGGETTO: ordinanza per accesso a cimiteri comunali a seguito Epidemia COVID-19

IL SINDACO

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» ;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 - disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" e rilevato che le disposizioni in esso contenute si applicano dalla data del 4 maggio 2020;

Visto in particolare l'art. 1, comma 1), del DPCM 26 aprile 2020 sopra citato il quale prevede alla lett. d) che "e' vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco puo' disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera" e la lettera i) in base alla quale "l'apertura dei luoghi di culto e' condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro";

Che sulla base delle “Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardanti il settore funebre, cimiteriale e di cremazione” del Ministero della Salute – direzione Generale della Prevenzione Sanitaria , ufficio 4 – prot.0011285-01/04/2020-DGPRE ed in particolare la lettera G), punto 1), i cimiteri comunali sono attualmente chiusi;

Rilevato quanto prevedono le sopracitate indicazioni alla lettera A) punto 2) e cioè che “Il sindaco, in raccordo col Prefetto territorialmente competente, in relazione alla evoluzione di mortalità, e nei limiti dei poteri a lui assegnati dalla normativa vigente, emanerà eventuali provvedimenti contingibili e urgenti necessari per l’attuazione delle indicazioni qui fornite”;

Ritenuto opportuno allinearsi con quanto stabilito dal DPCM 10 aprile 2020, dal DPCM 26 aprile 2020 e dall’ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Provincia dd. 25.4.2020 con l’adozione di misure organizzative finalizzate a consentire l’accesso ai cimiteri comunali nel rispetto delle disposizioni attualmente vigenti in materia di contenimento di persone;

Considerato che sul territorio risulta esservi una situazione di stabilità nel numero dei contagi e si ritiene quindi possibile la riapertura dei cimiteri comunali in condizioni di sicurezza;

Rilevato che l’art. 3, del D.L. 19/2020 prevede che i Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, ne' eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1;

Sentito il Commissariato del Governo;

Visti gli articoli 60 e 62 del Codice degli Enti Locali della Regione Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto lo Statuto comunale;

ORDINA

a partire dal 04 maggio 2020 e fino a revoca, l’accesso ai cimiteri comunali di Borgo e Olle avviene con le seguenti modalità organizzative:

- orari: tutti i giorni della settimana dalle 7.00 alle 19.00;
- nel rispetto dell’obbligo di distanziamento di almeno un metro tra le persone e dell’uso di mascherina
- all’interno dei cimiteri i presenti non interferiscano con le operazioni cimiteriali mantenendo il distanziamento ed evitando ogni forma di assembramento;
- in caso di cerimonie funebri svolte presso i cimiteri, è consentita l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone.

Il personale del Corpo di Polizia Locale e, in generale, le forze dell’Ordine sono competenti a far rispettare la presente ordinanza.

La presente è portata a conoscenza del pubblico tramite affissione sui cancelli di accesso ai cimiteri ed è pubblicata all’albo on line del Comune di Borgo.

La violazione delle disposizioni in essa contenute è sanzionata in base all’art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19.

Per l’annullamento della presente ordinanza è ammesso ricorso dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla sua pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell’articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

IL SINDACO
- Enrico Galvan -
(firmato digitalmente)

in copia a:

CORPO DI POLIZIA LOCALE – sede

COMANDO STAZIONE CARABINIERI – BORGO VALSUGANA

QUESTURA DI TRENTO – TRENTO

COMMISSARIATO DEL GOVERNO DI TRENTO

GUARDIA DI FINANZA DI BORGO VALSUGANA